

STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
"IL PONTE DI CASA S. CHIARA - ODV"
(approvato dall'assemblea dei soci del 27.10.2022)

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Al fine di dare continuità e configurazione giuridica alla attività di volontariato svolta a partire dal 1981 nelle iniziative della Cooperativa sociale "Casa S. Chiara" con sede a Bologna, è costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **"IL PONTE DI CASA S. CHIARA - ODV"**, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione, in particolare, svolge la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza di persone con disabilità psichiche fisiche o sensoriali, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (che contiene disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia di tali persone).

L'associazione, riallacciandosi alle finalità e allo spirito di "Casa S. Chiara", svolge la propria attività secondo modalità caratterizzate dal servizio e dalla condivisione; nello stesso tempo si preoccupa di far crescere nella società civile e nella Chiesa - della quale si sente parte viva - l'attenzione verso le persone più deboli e bisognose e l'impegno a superare ogni forma di emarginazione sociale attraverso nuove forme di solidarietà.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'attività dell'Associazione si concentra prevalentemente nell'organizzazione e nello svolgimento di iniziative a carattere ricreativo, ludico, culturale e formativo, "insieme" e "per" persone con disabilità; in tale quadro, l'Associazione offre la sua collaborazione alla cooperativa Casa S. Chiara di Bologna - di cui condivide le finalità e il metodo di lavoro - e ai servizi da essa organizzati. Inoltre, organizza attività formative rivolte ai volontari.

L'Associazione, per i fini che si propone, può stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati che operano nel campo dell'assistenza.

Le attività di cui sopra sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, che saranno esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi) e dalla vendita di piccoli oggetti confezionati nell'ambito delle attività di volontariato dell'associazione;

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 5 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero di soci dell'organizzazione di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro centoventi giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno a prestare la propria attività volontariamente e gratuitamente per la realizzazione degli scopi dell'Associazione nonché ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un (1) anni ;
- per esclusione:
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento

②

Autocella Firenze

dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatar;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici, e sottoscritta dal Socio richiedente. Il Socio interessato può anche richiedere copia di tali documenti.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- offrire, nell'ambito delle proprie possibilità, la propria collaborazione nei modi che saranno concordati con i responsabili appositamente individuati dal Consiglio direttivo
- partecipare, nell'ambito delle proprie possibilità alle attività formative promosse dall'associazione.

8

Autorella Fornaro



Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche dei membri facenti parte del consiglio direttivo sono gratuite.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 - Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della prima convocazione.

B

Autentica firma

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o il rendiconto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La nomina di n. 1 (uno) membro, nel caso in cui il Consiglio sia costituito fino a n. 5 (cinque) componenti, ovvero di n. 2 membri, nel caso in cui il Consiglio sia costituito da più di n. 5 (cinque) componenti, è attribuita alla società senza scopo di lucro Coop. Casa S. Chiara di Bologna, tenuto anche conto di quanto dichiarato all'art. 2 del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Tutte le cariche sono gratuite.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un tesoriere ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

Ⓢ

Aut. della Giunta

- programma e definisce, all'inizio dell'anno sociale, le attività da svolgere.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o tramite anche altri ausili telematici ed informatici, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo viene istituito solo laddove ricorrano le condizioni imposte dalla legge; ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

8

Autella

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, alla Caritas Italiana o ad altro Ente del terzo settore operante con analoghe finalità individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

C

Autocella Santa

AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il *11/11/2022* Serie *3* al n. *1986*

pagato € *Esenza*

(Euro *Esenza*)

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2
IL CAPO AREA 1*

Vincenzo Alessandro SILVIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Vincenzo Alessandro Silvia





r_emiro.giunta - Prot. 14/11/2022.1154109.E

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11

SAPOKALIS VITIS 2022-01-11



ASSOCIAZIONE IL PONTE DI CASA S. CHIARA - BOLOGNA VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggetto: 14/11/2022, 1154109
Il 14 ottobre 2022, si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Il Ponte di Casa S. Chiara OdV tramite videoconferenza su piattaforma Google Meet, come da regolare convocazione inviata ai soci secondo le norme statutarie, con inizio alle ore 21:00.

La Presidente, Antonella Lorenzetti, ha constatato la regolarità dell'assemblea, essendo presenti, in proprio o per delega, 32 (trentadue) soci, come da elenco che si allega, al momento iscritti nell'elenco dei soci. Svolge le funzioni di segretario il socio Vincenzo Catapano.

Dopo un saluto iniziale, sono stati avviati i lavori riferiti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

1° punto: Modifica statutaria.

La Presidente ha illustrato i motivi che hanno richiesto una modifica limitata dello Statuto, facendo riferimento alla lettera della "Direzione generale cura della persona, salute e welfare settore politiche sociali, di inclusione e pari opportunità" della Regione Emilia-Romagna del 14.9.2022 che ha richiesto all'Associazione di apportare alcune modifiche allo Statuto sociale, finalizzate ad assicurare la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

La Presidente ha altresì ricordato che a norma dell'art. 11 dell'attuale statuto, l'Assemblea straordinaria - competente a deliberare modifiche statutarie - è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati. Ai sensi dell'art. 12, poi, per modificare lo statuto occorre, in seconda convocazione, il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti.

Pertanto, tenuto conto della presenza di n. 32 soci (a fronte di 63 iscritti), ha constatato la validità dell'assemblea odierna, che può quindi deliberare sul presente punto all'ordine del giorno.

L'assemblea ha poi all'unanimità esentato la Presidente dalla lettura integrale dello statuto, messo a disposizione di tutti gli intervenuti; il socio Vincenzo Catapano, a ciò incaricato dalla Presidente, si è soffermato sulla descrizione delle principali novità delle modifiche e delle relative motivazioni, facendo presente che il nuovo statuto è stato redatto usufruendo della consulenza del Volabo di Bologna - ente che fornisce supporto alle associazioni di volontariato - i cui suggerimenti sono stati integralmente recepiti.

Dopo un articolato confronto durante il quale sono state date le delucidazioni richieste dagli associati, il nuovo testo statutario è stato sottoposto all'assemblea che lo ha approvato all'unanimità, senza contrari o astenuti.

Successivamente, l'assemblea ha autorizzato all'unanimità il Presidente ad apportare tutte le modifiche che dovessero essere richieste dalla Regione Emilia-Romagna o da altri Enti preposti a controlli sullo statuto, ai fini di rendere il dettato statutario conforme ai requisiti della normativa vigente.

2° punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali

Nulla da segnalare..

Essendosi conclusi gli argomenti all'Ordine del giorno, l'assemblea si chiude alle ore 21.30.

Il Segretario

Il Presidente

SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBEA DEL 27 OTTOBRE 2022

In persona:

Antonella Lorenzetti, Eleonora Paone, Elia Usan, Mirco Malossi, Nicola Guasti, Daniele Guasti, Fortunato Viotto, Filippo Vai, Angela Turrini, Marta Marisaldi, Donatella Bartolini, Vincenzo Catapano, Andrea Vai, Luca Cimatti, Rachele Serrao, JR Langiden, Sabrina Rossi

Totale presenti: 17

Per delega: Laura Baratta (delega il socio Elia Usan), Giulietta Bruno (delega il socio Nicola Guasti), Benedetta Rapezzi (delega il socio Eleonora Paone), Matteo Canova (delega il socio Elia Usan), Micocci Matteo (delega il socio Nicola Guasti), Flavia Rondelli (delega il socio Nicola Guasti), Stefano Zerbo (delega il socio Andrea Vai), Stefano Bassi (delega il socio Elia Usan), Sergio Santandrea (delega il socio Luca Cimatti), Anita Tabellini (delega il socio Luca Cimatti), Lize Micocci (delega il socio Marta Marisaldi), Elisa Piscaglia (delega il socio Andrea Vai), Negri Laura Iginia (delega il socio Filippo Vai), Stefano Guglielmi (delega il socio Luca Cimatti)

Totale deleghe: 15